

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2025-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE D'AMICO)

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 5 agosto 1982.
(V. Stampato Camera n. 1861)*

d'iniziativa dei deputati AMALFITANO, DUTTO, ANDÒ, BIANCO Gerardo, MARTINI, TESINI Giancarlo, CASATI, VERNOLA, RUBBI Emilio, BASSI, BROCCA, BORRI e FIORET

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 agosto 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2025 giunge al vostro esame nell'articolo proposto dalla 7ª Commissione tendente ad apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera anche in accoglimento dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Esso deriva dalla proposta di legge Amalfitano ed altri (atto Camera n. 1861) presentato alla Camera dei deputati il 9 luglio 1980, da quel ramo del Parlamento approvato in sede legislativa dalla VIII Commissione il 5 agosto 1982, e trasmesso al Senato il 9 dello stesso mese.

Per le finalità perseguite, il provvedimento, nelle diverse fasi del suo iter, è stato riconosciuto di particolare utilità perchè diretto a favorire il soddisfacimento degli obblighi imposti dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ai privati ed enti di diritto privato proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico.

In effetti, disciplinando la vasta e delicata materia degli archivi, il ricordato decreto presidenziale ha opportunamente tenuto presente il ricchissimo patrimonio costituito dalle raccolte di documenti accumulatosi nel tempo presso famiglie notabili e presso enti ecclesiastici e religiosi in genere, sparsi in ogni dove, le cui vicende ed attività hanno avuto connessioni rilevanti, e comunque interessanti, con la storia di tante regioni d'Italia risultando tuttora fonti inesplorate per studi e ricerche di ogni genere.

In particolare, come è noto, gli obblighi di cui si è detto, specificati nell'articolo 38 del citato decreto n. 1409, attengono tra l'altro, alla conservazione, all'ordinamento, all'inventariazione dei documenti posseduti; alla loro messa a disposizione degli studiosi; al restauro dei documenti deteriorati; all'obbligo di dare preventiva notizia del loro trasferimento a qualsiasi titolo; alla comu-

nicazione delle eventuali perdite o distruzioni o diverse dislocazioni cui essi dovessero andare soggetti; alla non asportazione senza autorizzazione dal territorio della Repubblica; al non smembramento degli archivi, per la conservazione della loro organicità, eccetera.

L'imposizione di tali obblighi, soprattutto di quelli onerosi, non accompagnata, per la verità, nè dalla previsione di sia pur discutibili sanzioni per gli inadempienti, nè da incentivi volti in qualche misura a favorirne il soddisfacimento, non può dirsi che abbia prodotto gli effetti sperati, per cui, potendosi essere certi della sicura perdita nel corso di tanti anni di materiale assolutamente prezioso, è apparsa significativa e quanto mai opportuna l'iniziativa parlamentare che è all'origine del disegno di legge sul quale si riferisce.

Con tale provvedimento lo Stato si assume un onere, per il momento del tutto modesto ed auspicabilmente destinato ad essere in prosieguo incrementato, diretto all'erogazione, come si legge all'articolo 1, di contributi ai privati ed agli enti di diritto privato risultanti proprietari, possessori o detentori di archivi che siano stati riconosciuti di notevole interesse storico nelle forme, con le procedure e dagli organi indicati dal decreto presidenziale n. 1409.

Tali contributi possono essere corrisposti ai richiedenti, che risultino averne titolo, per le spese documentate come sostenute per la conservazione, l'inventariazione, la valorizzazione dei loro archivi aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori secondo le modalità fissate dallo stesso citato decreto presidenziale.

L'articolo 3 del disegno di legge attribuisce al Ministero per i beni culturali ed ambientali la responsabilità del controllo sull'uso del contributo statale che può essere erogato a presentazione di consuntivo accompagnato da apposita relazione della competente sovrintendenza.

Lo stesso disegno di legge, ai privati di cui si è già detto, accomuna, a ragione, gli istituti e le associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato che, parimenti proprietari, possessori, detentori di archivi pure essi dichiarati di notevole interesse storico, possono ottenere, con le stesse procedure e per le stesse finalità, il contributo dello Stato.

A ragione, si è detto, perchè tra le varie specie di archivi, quelli ecclesiastici e religiosi sono di particolare importanza soprattutto nel nostro Paese, custodendo le testimonianze scritte di attività che hanno secoli di storia.

Basti considerare, in proposito, la durata millenaria dell'istituzione da cui derivano: la Chiesa; la capillarità dei suoi organi (diocesi, parrocchie, case generalizie, monasteri, eccetera); i compiti sociali che essa si è assunta per secoli, come l'anagrafe (registri dei battesimi, dei matrimoni eccetera), l'educazione, l'assistenza ospedaliera, la bonifica agraria; la consistenza della sua proprietà fondiaria ed immobiliare; il suo ruolo di committente di infinite opere d'arte.

Precisato che tutto quanto sopra detto trova la sua codificazione negli articoli 1, 2 e 3 del testo in esame, resta da aggiungere che l'articolo 4, che definisce la misura della spesa che lo Stato si impegna a sostenere per l'esercizio corrente e per quelli successivi, ripete la formulazione dettata dalla Commissione bilancio. A questo punto vanno chiarite le ragioni per le quali il disegno di legge, già assegnato alla 7^a Commissione permanente in sede deliberante per il consenso unanimemente espresso dalle sue componenti politiche, è stato rimesso all'esame ed all'approvazione definitiva dell'Aula.

Per le osservazioni fatte sul testo approvato dalla Camera nel parere favorevole condizionato dato su di esso dalla 1^a Commissione, la 7^a Commissione ha creduto, su proposta del relatore, di emendare l'articolo 2 nella parte che consentiva al privato, destinatario del contributo statale la cui concessione ha per presupposto l'osservanza degli obblighi fissati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, la facoltà di « dichiarare, d'intesa col sovrintendente archivistico, la non con-

sultabilità pubblica dei carteggi e singoli documenti che vengano ritenuti di carattere riservato ».

L'emendamento, che è sembrato accogliesse nella sostanza le considerazioni fatte dalla 1^a Commissione nel suo parere del 10 novembre 1982, è apparso logico anche perchè con la modifica proposta si evita una inutile ripetizione di quanto già considerato alla lettera b) del sopra richiamato articolo 38, ma non ha trovato consenziente la Commissione affari costituzionali, alla quale il testo così come emendato dalla 7^a Commissione è stato sottoposto per un nuovo parere.

La 1^a Commissione, infatti, nel suo nuovo parere (del 15 febbraio 1983) ha precisato che si tratta non tanto di questo, quanto di fare esplicita previsione dell'applicabilità, per i privati destinatari di contributi pubblici, del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1409 del 1963, che, trattando degli archivi di Stato, dichiara la libera consultabilità dei documenti in essi conservati con talune specifiche eccezioni. Ma la 7^a Commissione non ha creduto di potersi adeguare a tale indirizzo ed ha pertanto preferito rimettere all'Assemblea le decisioni definitive.

In proposito va detto che non può disconoscersi che nella fattispecie ci si riferisce ad un tipo di archivi di cui resta impregiudicata una propria fondamentale diversa natura e posizione giuridica nei confronti degli archivi di Stato.

Si tratta sempre di archivi che sono e restano privati fintanto che, per libera scelta, non siano comunque, per acquisto o donazione, trasferiti allo Stato.

In tale contesto, l'interesse della ricerca e degli studiosi, appare sufficientemente protetto da quanto statuito dall'articolo 38 del più volte citato decreto n. 1409 del 1963 espressamente richiamato, sia dall'articolo 1, che dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2025.

In base a tali considerazioni, la 7^a Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo dalla stessa proposto.

D'AMICO, relatore

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

a) sul disegno di legge

10 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che detta normativa venga adeguatamente modificata, attraverso l'espressa previsione dell'applicabilità, per i privati possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico e destinatari di contributi pubblici, del disposto di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, in tema di consultabilità di documenti riservati, una volta decorso il termine di settanta anni.

L'auspicata estensione dell'ambito di applicabilità della disposizione da ultimo citata va ricondotta alla sicura rilevanza pubblicistica degli archivi in parola, evidenziata fra l'altro dall'assunzione, da parte dello Stato, di oneri finanziari finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli stessi, come previsto dal provvedimento in esame, la cui *ratio* risulta senza ombra di dubbio apprezzabile, stante la necessità di impedire la dispersione e di garantire la consultazione di documenti di notevole interesse storico.

Risulta peraltro censurabile e contraddittoria con le stesse finalità perseguite dal disegno di legge, l'esclusione della pubblica consultabilità di documenti di carattere riservato (si veda in particolare il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2) con l'unico limite della prevista « intesa » con il sovrintendente archivistico (vedi ancora il

secondo comma dell'articolo 2, da ultimo citato) le cui valutazioni — necessariamente discrezionali — potrebbero, in concreto, comportare la lesione di interessi pubblici, con particolare riguardo a quello, costituzionalmente tutelato, sotteso alla libertà di ricerca scientifica.

Il lungo termine previsto dalla citata disposizione di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 appare d'altronde sufficiente a garantire adeguatamente quei motivi di riservatezza che la normativa in esame ha ritenuto meritevoli di tutela e che vanno d'altronde valutati in base alla rilevanza pubblicistica degli archivi in parola, cui si riconnette — come si è già rilevato — la concessione di contributi pubblici.

L'esclusione dell'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'articolo 21 sopra menzionato, particolarmente evidenziata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento, presenta, in conclusione, gravi caratteri di irrazionalità, perchè in contrasto con le stesse finalità perseguite dal disegno di legge; risultano lesi in tal modo i valori tutelati dagli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, non essendo rinvenibili apprezzabili giustificazioni logiche ad una eventuale disciplina differenziata (relativamente agli archivi sopra menzionati) rispetto a quella prevista per gli archivi di Stato, per quanto attiene la materia sopra analizzata.

**b) su nuovo testo
predisposto dalla Commissione di merito**

15 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che detta normativa venga adeguatamente integrata, attraverso l'espressa previsione dell'applicabilità, per i privati possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico e destinatari di contributi pubblici, dell'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, secondo quanto già prospettato nel parere espresso il 10 novembre 1982.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

12 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, a maggioranza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 4 sia così riformulato:

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di lire 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Tale modificazione si rende necessaria in quanto con la legge di assestamento del bilancio per il 1982 è stato soppresso l'apposito accantonamento di 50 milioni, inserito nel fondo speciale di parte corrente per il medesimo anno.

Nel corso dell'esame il rappresentante del Gruppo comunista ha sottolineato la non utilizzabilità degli accantonamenti di fondo speciale 1983 inseriti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, relativamente a quelle voci per le quali si è proceduto alla soppressione delle stesse in sede di assestamento 1982.

La Commissione, peraltro, non ritiene di poter aderire a tale impostazione in quanto con la legge di assestamento non si sono sopprese le voci, ma ci si è limitati a far slittare in avanti, di un anno, la decorrenza della copertura, fermo restando il quadro delle grandezze pluriennali fissato con il bilancio 1982-1984, approvato dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata presentata dagli interessati ai sovrintendenti archivistici competenti per territorio.

Restano salvi gli obblighi per il privato di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente sovrintendente archivistico, rivestano interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata dall'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il richiedente può comunque dichiarare, d'intesa con il sovrintendente archivistico, la non consultabilità pubblica dei carteggi o singoli documenti che vengano ritenuti di carattere riservato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente sovrintendente archivistico, rivestano notevole interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata all'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Il controllo sulla destinazione ai fini predetti dei contributi erogati è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali che, a tal fine, richiede il consuntivo delle spese sostenute e si avvale di una relazione predisposta dal competente sovrintendente.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1982, di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di lire 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di lire 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.